

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale
nr. 06 dd. 14.03.2016
Il Segretario Comunale
dott. Alessandro Svaldi



STATUTO DEL COMUNE DI VALFLORIANA

Adottato con deliberazione consiliare nr. 7 dd. 13.05.1994, modificato con deliberazioni nr. 16 dd. 30.06.1994, nr. 26 dd. 29.09.1995, con deliberazione nr. 31 dd. 29.09.2010 (per l'adeguato alla L.R. 22.12.2004 nr. 7, con deliberazione consiliare nr. 31 dd. 07.08.2014 (per l'adeguamento alla L.R. 01 febbraio 2013 n. 5), con deliberazione consiliare nr. 31 dd. 26.11.2015 e con deliberazione nr. 06 dd. 14.03.2016.

SOMMARIO

PREAMBOLO STORICO	4
TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI	6
Articolo 1 - Autonomia comunale	6
Articolo 2 - Finalità	6
Articolo 3 - Programmazione e forme di cooperazione	7
Articolo 4 - Territorio e sede comunale	8
Articolo 5 - Stemma, gonfalone, medaglione, fascia tricolore.....	8
TITOLO II PARTECIPAZIONE	9
Articolo 6 - Nozione	9
Articolo 7 - Regolamenti	9
Articolo 8 - Pubblicità.....	10
Articolo 9 - Strumenti di partecipazione	10
TITOLO III INIZIATIVA POPOLARE	11
Articolo 10 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte.....	11
CAPO I CONSULTAZIONE POPOLARE	12
Articolo 11 - Consultazione popolare	12
Articolo 12 - Consulte, Comitati e Conferenze.....	12
CAPO II REFERENDUM	13
Articolo 13 - Norme generali.....	13
Articolo 14 - Esclusioni	13
Articolo 15 - Norme procedurali	14
TITOLO IV ORGANI ISTITUZIONALI	16
CAPO III ORGANI DI GOVERNO	16
Articolo 16 - Organi del Comune	16
SEZIONE I IL CONSIGLIO COMUNALE	16
Articolo 17 - Attribuzioni.....	16
Articolo 18 - Regolamento interno	17
Articolo 19 - Convocazione	17
Articolo 20 - Consigliere incaricato	18
Articolo 21 - Deliberazioni delle proposte	18
SEZIONE II LA GIUNTA COMUNALE	18
Articolo 22 - Attribuzioni e funzionamento.....	18
Articolo 23 - Composizione	19
Articolo 24 - Consigliere delegato	19
Articolo 25 - Mozione di sfiducia	19
SEZIONE III IL SINDACO	20
Articolo 26 - Attribuzioni.....	20
CAPO IV ALTRI ORGANI	21
Articolo 27 - Il Presidente del Consiglio.....	21
Articolo 28 - Gruppi Consiglieri	21
Articolo 29 - Il Consigliere Comunale	21

Articolo 30 - Commissioni	22
CAPO V INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	23
Articolo 31 - Norme generali.....	23
TITOLO V ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI.....	24
Articolo 32 - Principi	24
Articolo 33 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	24
CAPO VI IL DIFENSORE CIVICO	25
Articolo 34 - Il Difensore civico	25
TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	26
Articolo 35 - Principi	26
Articolo 36 - Servizi e uffici	26
Articolo 37 - Rapporti con il personale.....	27
Articolo 38 - Forma di gestione amministrativa.....	27
Articolo 39 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.....	27
Articolo 40 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	28
Articolo 41 - Il Segretario comunale.....	28
Articolo 42 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	29
Articolo 43 - Rappresentanza in giudizio.....	29
Articolo 44 - Altre competenze degli organi burocratici.....	29
TITOLO VII ATTIVITA'	31
CAPO VII PRINCIPI GENERALI.....	31
Articolo 45 - Enunciazione dei principi generali.....	31
Articolo 46 - Convocazioni e comunicazioni	31
Articolo 47 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni.....	31
Articolo 48 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	31
CAPO VIII L'ATTIVITA' NORMATIVA	32
Articolo 49 - I regolamenti.....	32
Articolo 50 - Le ordinanze	32
Articolo 51 - Sanzioni amministrative	32
Articolo 52 - Forme della gestione.....	32
Articolo 53 - Gestione in economia	33
Articolo 54 - Servizi in concessione.....	33
Articolo 55 - Aziende speciali ed istituzioni	33
Articolo 56 - Organizzazione e gestione.....	33
Articolo 57 - Principio di cooperazione	34
Articolo 58 - Convenzioni.....	34
Articolo 59 - Consorzi	34
Articolo 60 - Unione di comuni	34
Articolo 61 - Partecipazione ed accordi di programma	35
TITOLO VIII PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	36
Articolo 62 - Procedimento amministrativo ed accesso ai documenti.....	36
Articolo 63 - Motivazione degli atti.....	36
Articolo 64 - Pareri dei responsabili.....	36
Articolo 65 - Forme di pubblicità.....	36

TITOLO IX GESTIONE FINANZIARIA	37
Articolo 66 - Criteri generali.....	37
Articolo 67 - Bilancio e programmazione.....	37
Articolo 68 - Il revisore dei conti	38
TITOLO X I SERVIZI PUBBLICI	39
Articolo 69 - Norme generali.....	39
Articolo 70 - Tariffe	39
TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	40
Articolo 71 - Revisioni dello statuto.....	40
Articolo 72 - Norme transitorie.....	40
Articolo 73 - Disposizioni finali	40

PREAMBOLO STORICO

Valfloriana è il territorio comunale, in Valle di Fiemme, sulla sinistra orografica dell'Avisio poco sotto il lago artificiale di Stramentizzo, sul quale sorgono i tredici piccoli agglomerati (frazioni), un tempo masi, che amministrativamente lo compongono. Il centro del Comune è la frazione di Casatta, dove sorge la Chiesa parrocchiale di San Floriano, cinquecentesca ma riedificata verso la metà del secolo scorso. La Chiesa custodisce all'interno una bella sala del pittore fiemme Orazio Giovanelli.

Lodevole la casa rinascimentale detta il Castello, con bifora ed affreschi in facciata.

Tutta la zona di Valfloriana è ricca di boschi e di prati, è un aggregato rurale molto interessante, in posizione panoramica.

Valfloriana è il nome del Comune il cui territorio si estende fino all'Avisio, dalla Valle Rio Longo a quella del Rio Predesela, ai confini di Fiemme.

Ecclesiasticamente e amministrativamente appartiene a Fiemme (Decanato di Cavalese, Comprensorio C. 1 Valli dell'Avisio). La Regione è ricca di boschi e i suoi tredici Villaggi, estrema evoluzione di antichi masi, sono disposti in alpestre posizione, parte nella Valle del Rio Longo (Frazioni alte), parte sul versante verso l'Avisio (Frazioni basse), su terrazzamenti alluvionati. Il nome del luogo deriverebbe da San Floriano, patrono, molto venerato, della chiesa parrocchiale.

Anche il dialetto risente della vicinanza di Fiemme.

Secondo un'altra gentile tradizione, Valfloriana dovrebbe il nome ai vasti prati fioriti orlati di selve di abeti. Il suo territorio era incluso nella giurisdizione tirolese di Castello di Fiemme e dal XVI secolo la Comunità si reggeva a Comune autonomo; il 27 ottobre 1937 venne inaugurato l'allacciamento stradale con Trento; il 19 ottobre di 20 anni dopo quello con la Valle di Fiemme.

Il 4 novembre 1966 fu gravemente danneggiata dall'alluvione che in taluni luoghi provocò il mutamento del paesaggio.

La Sede parrocchiale e comunale è Casatta: la Chiesa Parrocchiale di San Floriano (menzionata nel 1538) è stata riedificata sul luogo attuale nel 1842-46 (fu consacrata il 13 agosto 1852). Nell'interno ci sono altari lignei barocchi di scuolalocale (XVII sec.). La Pala di San Floriano è attribuita dal Riccadonna a Orazio Giovanelli. L'altare di sinistra è di Giorgio Grober; la pala di Sant'Antonio, primo altare a destra, è di F. Zeni (1666); gli affreschi sono opera del pittore Giustiniani (1925). In sacrestia è presente la grande credenza di legno scolpita e intagliata da Giovanni Maria Betta di Cavalese (1737).

Scendendo, per le ripide viuzze, al Spiaz, si giunge dinanzi al campanile della vecchia chiesa (municipio) con resti di affreschi di San Cristoforo del XVI secolo.

Nei pressi c'è il Castello, massiccia casa rustico-signorile del XVI secolo probabilmente dei giurisdicenti di Castello (Zenobio, Albrizzi). La facciata che reca la data del 1586, è adornata da bifora con bella inferriata, e da due affreschi molto rovinati della Madonna con Bambino e della Madonna di Piné (1734).

Verso la Valle dell'Avisio si eleva, a forma di penisola, il dosso del Castello (m. 821) di terreno alluvionale, dove nel novembre 1966 atterrarono gli elicotteri di soccorso essendo Valfloriana isolata dall'alluvione.

Dallo Spiaz, per strada selciata e passando per Pozza, si scende a Maso (m. 720), solitario abitato in riva destra del vallone scavato dal Rio Barcatta che nella piena del 4 novembre distrusse la vecchia strada e una casa. I potenti depositi alluvionali sono stati intaccati anche dalle precedenti alluvioni tanto che, a memoria d'uomo, tra il Dos e la frazione di Palù c'era una distesa di prati. Da Maso si scende sul largo greto dell'Avisio (m. 676). La piena del novembre 1966 ha distrutto il ponte che collegava la sponda di Valfloriana con quella di Capriana. Passando per la Frazione di Pradel (m. 884) si scende a Ischiazza (m. 721) la frazione più bassa del Comune, presso l'Avisio, poco a valle della diga della Forra dei Camini che forma il lago di Stramentizzo e del burrone interglaciale del fiume che ne forma la sponda sud occidentale. Ischiazza è stata gravemente danneggiata dalla piena dell'Avisio (4 novembre 1966) congiuntamente ai franamenti del Rio Fossal. Le case sgomberate a tempo dalla popolazione, furono abbandonate definitivamente il 20 novembre quando, con processione penitenziale, si portò a Casatta l'arredamento sacro e le campane. La chiesetta era dedicata all'Esaltazione della Croce (1867).

L'abitato del Villaggio Italo-Svizzero è stato ricostruito nella parte alta di Valfloriana, al Mas del Brust (m. 989) sul versante destro del Rio Longo con fondi della Croce Rossa Italiana, con offerte raccolte in Svizzera a favore degli alluvionati italiani e con la contribuzione della Regione Trentino-Alto Adige e del Comune di Valfloriana. Fu inaugurato il 16 giugno 1968. Vi risiedono le persone che hanno sgomberato le frazioni di Maso ed Ischiazza.

Sopra Casatta c'è Barcatta (m. 920), in riva destra del vallone inciso dal Rio Barcatta, più oltre salendo lungo la montagna c'è Dorà (m. 1097) con chiesetta di Sant'Antonio da Padova del 1862, proseguendo si giunge a Palù (m. 1097), pittoresco abitato in uno stupendo pianoro prativo di fronte ad Anterivo al Fraul.

Proseguendo oltre il Villaggio Italo-Svizzero sulla riva destra del Rio Longo incontriamo prima Casanova (m. 1030) e quindi Valle (m. 1082) con relativa cappella.

Più in alto incontriamo Montalbiano, (m. 1144) luogo alpestre con le case addossate le une accanto alle altre e servite da stradicciole selciate con ciottoli di porfido. La Chiesa Parrocchiale è dedicata a San Filippo Neri è del XVIII Secolo e fu rimaneggiata lo scorso secolo. A Montalbiano si usava rappresentare il carnevale dei Matoci.

L'ultimo Paese della Valle è Sicina (m. 1209). Passando per il Baito dal Manz si può risalire lungo il Rio Longo fino alla Malga del Coston e Malga Buse o Malga dal Sass recentemente ricostruita dopo che è stata distrutta da un incendio ed ora adibita a rifugio alpino ed Agritur.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - Autonomia comunale

1. Il Comune di Valfloriana è autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, rappresenta la comunità degli uomini e delle donne che vivono nel territorio comunale; cura gli interessi dei cittadini e tutela i loro diritti.
2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Informa la propria attività al principio della Provincia Autonoma, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla affermazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza. Attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela e si adopera a rendere più visibile l'ambiente di oggi e di domani.
3. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
4. Si adopera a favorire:
 - l'ordinata convivenza sociale e civile.
 - lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minore, favorendone l'educazione e la socializzazione ed adoperandosi contro ogni forma di violenza.
 - la formazione dei giovani mediante rimozione degli ostacoli che limitano il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado di istituzione.
 - la parità giuridica, sociale ed economica della donna assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando la forma di discriminazione.
 - la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro di partecipazione.
 - la tutela della famiglia nelle sue diverse espressioni.
 - la realizzazione dei diritti dei disabili anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale.
 - l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità,

ecologicamente sostenibile.

- l'effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari.
- la promozione delle azioni necessarie a realizzare un'efficiente sistema di servizi pubblici.
- il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica e degli spettacoli.
- la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali.
- una adeguata risposta al bisogno lavorativo e abitativo dei cittadini.
- la promozione del coordinamento dei tempi e delle modalità della vita urbana.
- la promozione di attività sportive e ricreative.

5. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione e al rispetto dei principi costituzionali. Ispira la propria azione al principio di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso cultura e religione, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze.

6. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività, assicurando altresì un'informazione completa ed accessibile sulla sua attività e su quella degli enti controllati.

7. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti.

11. Cura i rapporti con i comuni limitrofi, facendosi carico di promuovere servizi e iniziative di interesse sovracomunale.

Articolo 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune assume la programmazione quale metodo d'intervento nei settori di propria competenza, ed in particolare nei servizi indirizzati allo sviluppo socio-economico del territorio.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Trentino - Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali

operanti nel suo territorio.

3. Gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione economico finanziari del Comune sono definiti dalla relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni di Casatta, Barcatta, Pradel, Villaggio, Dorà, Palù, Casanova, Valle, Montalbiano e Sicina, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune è confinante con i Comuni di: Castello-Molina di Fiemme, Telve, Capriana, Anterivo, Sover, Lona-Lases, Baselga di Pinè.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Casatta, che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle frazioni e località o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

6. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinarsi al albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

7. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

8. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al sesto comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 5 - Stemma, gonfalone, medaglione, fascia tricolore

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Valfloriana il territorio e la Comunità.

2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Valfloriana" e con lo stemma concesso ed approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento nr. 8727 di data 29 luglio 1988.

3. Lo stemma del Comune di Valfloriana raffigura l'iconografia di San Floriano che lo rappresenta nella divisa di un centurione romano mentre versa un mastello d'acqua sopra una casa in fiamme, sormontato dalla corona murale dei comuni rurali.

4. Il gonfalone è di forma rettangolare terminante al battente, in coda di rondine ed al bilico di cinque merli guelfi; è costituito da tre teli verticalmente disposti (il centrale bianco, largo il doppio di ciascuno dei laterali rossi). Al centro si raffigura lo stemma con sotto la dicitura aurea "Comune di Valfloriana".

5. La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune costituisce il distintivo del sindaco quale ufficiale di governo.

6. Distintivo del Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, è il medaglione previsto dall'articolo 7 del D.P.G.R. 12 luglio 1984 nr. 12/L.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 6 - Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa ed in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato, anche con la messa a disposizione di locali e servizi o con altre forme di sostegno reale.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche sulla base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere da parte di cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi;
4. In ogni caso, tenuto conto della particolare frazionalità del Comune, il Sindaco promuoverà almeno una volta all'anno, un'assemblea dei cittadini delle frazioni per dibattere i problemi di specifico interesse locale
5. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi con modalità chiare e pubblicizzate anche con gli strumenti più moderni.

Articolo 7 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto.
2. In particolare il Comune adotta i seguenti regolamenti:
 - a. regolamento di contabilità;
 - b. regolamento per la disciplina dei contratti;
 - c. regolamento organico del personale dipendente;
 - d. regolamento della partecipazione dei cittadini;
 - e. regolamento interno sul funzionamento del Consiglio comunale.
3. Adotta norme riguardanti:
 - a. la disciplina del diritto di accesso ed informazione dei cittadini ex articolo 26 e seguenti della L.R. 31 luglio 1993 nr. 13 e s.m.
 - b. approva ed aggiorna apposita tabella, recante l'indicazione dei procedimenti di ciascuna struttura amministrativa ex articolo 10 della L.R. 31 luglio 1993 nr. 13 e s.m.
4. Il Comune adotta inoltre ogni altro regolamento demandato dalla legge.

5. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio **e all'albo informatico**.
7. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

Articolo 8 - Pubblicità

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune, oltre ad essere soggette alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge dello Statuto, devono altresì essere pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque abbia interesse.

Articolo 9 - Strumenti di partecipazione

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative, il Comune prevede e disciplina nel regolamento della partecipazione, eventualmente anche a livello di frazione, assemblee ed altri incontri pubblici.
2. In ogni caso, tenuto conto della particolare frazionalità del Comune, il Sindaco promuoverà almeno una volta all'anno, un'assemblea dei cittadini delle frazioni per dibattere i problemi di specifico interesse locale. Le modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento della partecipazione.

TITOLO III

INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 10 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo statuto si intende per:
 - a. richiesta di informazioni: la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b. petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
 - c. proposta la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio Comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo;
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta motivata entro trenta giorni dalla data della presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente provvede ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario;
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO I

CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 11 - Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di metà dei Consiglieri o di almeno 30 cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

Articolo 12 - Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, in forma singola ed associata, all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

CAPO II REFERENDUM

Articolo 13 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico – amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Il referendum può essere promosso anche dal Consiglio comunale, con voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione **il 30%** degli aventi diritto al voto. *L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.*
7. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Articolo 14 - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a. a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b. al bilancio comunale, al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c. agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e dichiarazioni di decadenza;

- d. al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e. allo Statuto comunale, al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f. agli Statuti delle Aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g. alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h. ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione ed alle relative variazioni.

Articolo 15 - Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche ed uno in discipline economico finanziarie, aduno dei quali sono assegnate le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Quando il referendum è ammesso, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto sino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, come stabilito con regolamento, da effettuarsi entro i successivi **180 giorni decorrenti da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.**
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.
6. Il Consiglio comunale prende atto del risultato del referendum ed indirizza la propria attività in conformità alla volontà popolare. Può motivatamente discostarsi dal voto espresso dal referendum, con il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnanti, entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta consultazione referendaria.

Art. 15 bis – Referendum confermativo

1. Entro i 30 giorni di affissione può essere richiesto il referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto comunale, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. La decisione circa l'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi 30 giorni. Per i referendum confermativi trova applicazione quanto previsto dall'art. 50 della L.R. nr. 1/1993 e s.m. (art. 77 del Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A.).
2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è fissato nel 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.
3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.

4. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.”

TITOLO IV

ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 16 - Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

SEZIONE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 17 - Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale rappresenta la Comunità locale ed i suoi interessi. E' l'organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.
2. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo e di indirizzo politico – amministrativo spettanti al Comune, anche in forza di convenzioni, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti e organismi stessi e organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento **e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziaria.**
4. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a. il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Valfloriana o in azioni di altro valore a vantaggio della Nazione o dell'Umanità intera;

- b. l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad Euro 500.000,00.- al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dai corrispondenti progetti definitivi;
 - c. in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico.
5. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Articolo 18 - Regolamento interno

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati, in conformità allo Statuto, da un regolamento interno adottato dal Consiglio stesso, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui non si raggiunga la predetta maggioranza il regolamento viene adottato in altra seduta, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. In particolare il regolamento disciplina:
 - a. la costituzione ed i diritti dei Gruppi consiliari;
 - b. il funzionamento delle conferenze dei Presidenti dei gruppi;
 - c. la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze delle Commissioni consiliari;
 - d. la nomina e la revoca di rappresentanti del Consiglio comunale;
 - e. i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
 - f. la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento del Consiglio;
 - g. le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - h. procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - i. gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e sugli organismi da esso promossi o di cui fa parte.
3. Le modifiche del regolamento interno sono approvate con la stessa procedura dell'adozione.

Articolo 19 - Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri, all'esame del documento programmatico del Sindaco ed alle eventuali comunicazioni in ordine alla composizione della Giunta comunale.
4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta del Consiglio, il Presidente la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei

Consiglieri comunali assegnati.

6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

Articolo 20 - Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. A termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Articolo 21 - Deliberazioni delle proposte

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto comunale prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.

2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti.

3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare.

SEZIONE II

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 22 - Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono intervenire su invito, per consultazioni, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possono fornire elementi utili per le deliberazioni.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

6. Alle adunanze della Giunta partecipa senza diritto di voto il Segretario comunale.

Articolo 23 - Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta composta da lui e da **nr. 3 (tre)** assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
2. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale della nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirle competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella seduta successiva.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Articolo 24 - Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta nella quali si discutono temi attinenti la suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Articolo 25 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata un mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio comunale è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III

IL SINDACO

Articolo 26 - Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.
6. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori, devono essere fatte le comunicazioni previste dalla legge.

CAPO IV

ALTRI ORGANI

Articolo 27 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 28 - Gruppi Consiglieri

1. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il giorno di pubblicazione all'albo.

Articolo 29 - Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere comunale può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a tre sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per quattro sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Articolo 30 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

CAPO V

INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Articolo 31 - Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale ed inoltre di:
 - a. partecipare alle sedute del Consiglio comunale, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b. presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c. formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e dagli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO V

ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Articolo 32 - Principi

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio comunale, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale.
3. Le nomine e le designazioni di cui al presente articolo sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi.

Articolo 33 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministrazione o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

CAPO VI

IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 34 - Il Difensore civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

TITOLO VI

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 35 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. Il Comune riconosce la necessità della fattiva partecipazione di tutti i dipendenti e ne promuove il coordinamento ai fini di un miglioramento dell'organizzazione delle strutture e dei servizi comunali.
5. Per assicurare la partecipazione dei dipendenti e per il miglioramento dell'efficienza dell'apparato, il Comune garantisce una costante informazione alle organizzazioni Sindacali aziendali, sugli atti e sui provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale.

Articolo 36 - Servizi e uffici

1. Le strutture organizzative comunali sono ordinate per aree di attività omogenee in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere in modo continuativo ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione ed agli atti del Comune.
3. In particolare il Comune di Valfloriana è organizzato nei seguenti servizi:
 - a. Segreteria e affari generali;
 - b. Ragioneria e tributi;
 - c. Servizio demografico, stato civile ed elettorale
 - d. Servizio tecnico.
4. Il regolamento organico del personale determina l'organizzazione degli uffici comunali distinti per settori di attività e di procedimenti idonei ad attuare, anche in modo

flessibile ed interdisciplinare, i principi di efficienza e di decentramento organizzativi, di economicità della gestione e di certa individuazione delle responsabilità dell'azione amministrativa.

Articolo 37 - Rapporti con il personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il regolamento del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
 - a. l'articolazione degli uffici e le relative funzioni;
 - b. le dotazioni organiche e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
 - c. le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d. i diritti, doveri e le sanzioni disciplinari;
 - e. l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f. i criteri per la formazione e l'addestramento.

Articolo 38 - Forma di gestione amministrativa

1. Al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

Articolo 39 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a. rilasciare le autorizzazioni;
 - b. adottare le ordinanze;
 - c. stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d. adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e. adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti

contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Articolo 40 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
 - a. gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b. delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c. fatte salve le competenze attribuite al Consiglio comunale, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d. affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - e. concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f. fatte salve le competenze attribuite al Consiglio comunali, concede a terzi l'uso di beni e la gestione di servizi;
 - g. definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
 - h. nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - i. adotta gli ulteriori atti di natura tecnico-gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico-gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Articolo 41 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 35:
 - a. partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b. coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei

- provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c. presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d. in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti la responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e. roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f. esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti;
 - g. è membro della Commissione di disciplina;
 - h. autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, la partecipazione ai corsi di aggiornamento, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Articolo 42 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.
2. Le commissioni di gara sono presiedute dal Sindaco, qualora il Segretario comunale svolga le funzioni di Ufficiale rogante.
3. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale. Qualora il Segretario comunale svolga le funzioni di ufficiale rogante il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

Articolo 43 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 44 - Altre competenze degli organi burocratici

1. Ferme le competenze specificatamente attribuite al Segretario comunale dagli articoli

precedenti, i regolamenti disciplinano l'esercizio delle ulteriori competenze da assegnarsi al Segretario ed ai responsabili degli uffici relative a:

- a. atti da emanarsi a richiesta dell'interessato, il cui rilascio non presupponga accertamenti e valutazioni discrezionali;
 - b. atti costituenti manifestazioni di giudizio o di conoscenza, quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni ed attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali nonché, autenticazioni e legalizzazioni, giusta le disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 nr. 445.
 - c. atti vincolati di amministrazione e gestione del personale;
 - d. liquidazione di spese regolarmente deliberate o ordinate ed acquisti di beni necessari per l'ordinaria amministrazione e gestione degli uffici e dei servizi;
 - e. atti meramente esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi.
2. L'attribuzione delle competenze agli organi burocratici del Comune deve essere attuata nel rispetto delle esigenze di razionalità ed efficienza degli uffici, delle qualifiche e della professionalità dei funzionari.

TITOLO VII

ATTIVITA'

CAPO VII

PRINCIPI GENERALI

Articolo 45 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 46 - Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'Ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

Articolo 47 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'Ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le **ordinanze rivolte alla generalità dei cittadini ovvero di pubblico interesse**, sono pubblicate **mensilmente** per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatico.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Articolo 48 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO VIII

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 49 - I regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Articolo 50 - Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Articolo 51 - Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle sanzioni comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

Articolo 52 - Forme della gestione

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.
2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità, socialità.
3. L'affidamento dei servizi per una durata superiore ai cinque anni deve essere approvata con almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati. Negli ultimi sei mesi del mandato amministrativo l'affidamento non può aver durata superiore a due anni.

Articolo 53 - Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedano strutture dotate di particolare autonomia gestionale.
2. Nella relazione al conto consuntivo il Revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Articolo 54 - Servizi in concessione

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tali forme, anche in relazione alle esigenze degli utenti ed a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, particolarmente per assicurare il rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, della politica tariffaria, del livello e delle qualità delle prestazioni, della verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

Articolo 55 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Comune può istituire Aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, che richiedano di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire Istituzioni per servizi di natura sociale e culturale, che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma senza rilevanza imprenditoriale.
3. La deliberazione di costituzione dell'Azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi e determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. La Giunta esercita specifici controlli sull'operato degli Organi delle Aziende e delle Istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del Conto consuntivo comunale.

Articolo 56 - Organizzazione e gestione

1. Lo Statuto dell'Azienda e, rispettivamente, il regolamento dell'Istituzione, approvati dal Consiglio comunale, disciplinano la composizione degli Organi di amministrazione, la durata in carica, la possibilità di revoca, l'organizzazione e il funzionamento nell'equilibrio economico di costi e ricavi, la partecipazione degli utenti all'informazione e

le modalità di controllo.

2. Il Presidente dell'Azienda speciale è nominato dal Sindaco secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 64 della L.R. 30 novembre 1994, nr. 3.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 4 e non superiore a 6 nominati dal Sindaco secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 64 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina del successivo Consiglio di amministrazione.

5. Lo statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di amministrazione, è approvato dal Consiglio comunale, che ne assicura la coerenza e compatibilità con la legge e con gli atti fondamentali del Comune.

Articolo 57 - Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con altri Comuni, con la Comunità montana e con ogni altra Pubblica Amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, consorzi, unioni di Comuni e accordi di programma.

Articolo 58 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi di legge.

Articolo 59 - Consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

Articolo 60 - Unione di comuni

1. Il Comune può dar vita a un'Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di un'eventuale futura fusione.

Articolo 61 - Partecipazione ed accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

TITOLO VIII

PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 62 - Procedimento amministrativo ed accesso ai documenti

1. L'azione amministrativa si svolge nelle forme e con le garanzie previste dalla L.R. 31 luglio 1993, nr. 13 es.m. recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".
2. Il regolamento fissa le norme ed i tempi del procedimento, disciplina l'accesso ai documenti e garantisce la partecipazione dei soggetti destinatari dell'atto.

Articolo 63 - Motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune devono essere motivati con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto nonché delle ragioni di interesse pubblico che rendano opportuni gli atti discrezionali.

Articolo 64 - Pareri dei responsabili

1. I pareri dei funzionari responsabili sono resi a norma di legge.

Articolo 65 - Forme di pubblicità

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la libera consultazione, i seguenti atti:
 - a. lo Statuto;
 - b. i regolamenti;
 - c. il bilancio pluriennale;
 - d. il bilancio annuale e i documenti relativi;
 - e. il Piano Regolatore Generale, il Piano Commerciale e ogni altro atto di programmazione e di pianificazione del Comune;
 - f. le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale;
 - g. gli altri atti generali e fondamentali che, in base a deliberazione del Consiglio comunale debbano essere messi a disposizione per la consultazione dei cittadini.

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 66 - Criteri generali

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio delle risorse proprie e di quelle trasferite nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, e delle tariffe, nei limiti delle leggi, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissate, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione da parte degli utenti.
4. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale, il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Articolo 67 - Bilancio e programmazione

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il Bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico, flessibilità, pubblicità.
3. Il bilancio ed suoi allegati è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione della Ragioneria dell'esistenza e sufficienza della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel Rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.
6. Al Conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi - ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti nonché delle collaborazioni intercomunali.

Articolo 68 - Il Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare / richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO X

I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 69 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Articolo 70 - Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale l'istituzione e la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a. servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b. in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio sui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 71 - Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolo vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Articolo 72 - Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Articolo 73 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle leggi del Codice Civile.